



Comune di Porto Torres

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.5 del 21/03/2024

Parere alla proposta n. 2024/86 del 15/3/2024

In data 21/03/2024 si è riunito, in teleconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti costituito nelle persone di:

dott. Giuseppe Carlo Sanna – presidente,

dott.ssa Giuseppina Sanna – componente,

dott. Giovanni Pinna Parpaglia – componente.

Il Collegio procede all'esame della proposta di deliberazione di Giunta comunale n.86 del 15/03/2024 avente come oggetto: "Programmazione del fabbisogno del personale 2024/2026, verifica delle eccedenze e dotazione organica"

Premesso che

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2023/66 del 19/12/2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) Sezione strategica 2022-2025 e Sezione operativa 2024-2026. Aggiornamento n. 1;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/06/2023 è stato approvato il rendiconto 2022;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Richiamati

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *«in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti*

privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;

- l'art. 1, comma 557-*quater*, della L. 296/2006 che dispone che *«Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia»* (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- le *«Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»* del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di delibera della Giunta comunale in oggetto con la quale:

- si dà atto che non si rilevano situazioni di eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;
- viene approvato il programma di assunzioni di personale a tempo indeterminato 2024/2026, presentato dal Segretario Generale come da prospetto allegato alla delibera con la lettera "B";
- viene approvata l'applicazione della procedura prevista dall'art. 13, comma 6 del CCNL 2019/2021 del comparto Funzioni Locali, al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2025, e di destinare, a tal fine, una somma corrispondente allo 0,55% del monte salari del 2018, pari a € 20.056,48;
- viene approvata la dotazione organica dell'Ente, così come risultante dal documento allegato

al presente atto sotto la lettera “C”,

Considerato che

- le capacità assunzionali dell’Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2020	30.448.150,89
entrate correnti anno 2021	30.776.802,78
entrate correnti anno 2022	29.150.547,41
media entrate correnti	30.125.167,03
stanziamento definitivo FCDE 2022	2.160.916,00
spesa di personale 2018	5.769.985,62
spesa di personale 2022	5.924.228,14
% rapporto <u>spese di personale 2022</u> media entrate correnti - FCDE	21.19%
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27%

Verificato

- che sulla base del prospetto di calcolo (allegato A alla proposta) l’Ente si colloca nella fascia 1 del c.d. Comuni virtuosi (tabella 1 D.M. 17 marzo 2020);
- che l’Ente, in quanto Comune collocato al di sotto del valore soglia, può incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 per nuove assunzioni, a tempo indeterminato sino al valore soglia previsto dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020, e che lo spazio finanziario massimo disponibile, per effetto dell’applicazione dei valori percentuali calmierati definiti nella Tabella 2 al DM, è pari a € 923.197,70 per l’anno 2021, a cui si aggiunge uno spazio pari a € 173.099,57 per l’anno 2022, a € 115.399,71 per l’anno 2023 e a € 57.699,86 per l’anno 2024;

Constatato che il valore della “spesa potenziale massima” per l’Ente è di 5.775.023,49 euro, che corrisponde alla media della spesa del personale per gli anni 2011/2013, quantificata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, e che la modifica della dotazione organica rispetta il principio di contenimento della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti della legge 296/2006, come rappresentato nell'allegato “C” alla proposta.

Vista la proposta di programma triennale fabbisogno del personale 2024/2026 del Segretario Generale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi in data 15/03/2024;

limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ACCERTA

che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024 – 2026 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.

ATTESTA

il permanere degli equilibri pluriennali di Bilancio.

RACCOMANDA

di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni di personale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Sassari, 21/03/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giuseppe Carlo Sanna

Dott. Giovanni Pinna Parpaglia

Dott.ssa Giuseppina Sanna